

Pubblicato il 17/06/2020

N. 03900/2020REG.PROV.COLL.
N. 01722/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1722 del 2010, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Rocco Marcaccio e Fedele Cuculo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Carla Montanaro in Roma, via Renato Fucini, n. 63;

contro

il Comune di Montaquila, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Ennio Mazzocco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ippolito Nievo, n. 61, scala D e Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza del Popolo, n. 18, presso il "Regus Businnes Center";

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il diniego di un permesso di costruire per l'ampliamento di un fabbricato.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montaquila;

Vista l'ordinanza collegiale istruttoria della Sezione n. 8857 del 27 dicembre 2019;

Vista la relazione del Comune di Montaquila, versata in atti in data 26 marzo 2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2020 il Cons. Antonella Manzione e dati per presenti, ai sensi dell'art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i difensori delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con l'odierno appello il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del T.A.R. per il Molise n. -OMISSIS- nella parte in cui ha respinto i motivi aggiunti al ricorso di primo grado n.r.g.120/2008 finalizzati all'annullamento del provvedimento prot. n. 1389 del 21 febbraio 2008, con il quale è stato confermato il diniego del permesso di costruire per l'ampliamento di un manufatto ad uso commerciale ubicato sul territorio del Comune di Montaquila. Secondo il giudice di prime cure, infatti, l'Amministrazione avrebbe fatto buon uso del suo potere, essendo l'atto motivato dal contrasto con la fascia di rispetto stradale, nel caso di specie pari a m. 30, una volta inquadrata la strada statale di riferimento -OMISSIS- (extraurbana secondaria) ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada. Ciò in forza della disciplina contenuta al riguardo nel d.m. 1° aprile 1968, n. 1404, da ritenersi ancora applicabile giusta le indicazioni in tal senso rivenienti dalle norme transitorie del richiamato Codice (art. 234, comma 5).

2. L'appellante si duole dell'avvenuto travisamento dei fatti, dell'errata applicazione degli artt. 1, 3 e 4 del richiamato decreto, nonché di disparità di trattamento, stante che il Comune ha assentito altri interventi edilizi, pure connotati dal mancato rispetto delle richiamate regole sulla distanza dalle strade. In particolare, ha insistito sulla natura edificabile del suolo e sulla sua

assoggettabilità alle previsioni del Programma di fabbricazione accluso al Regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Montaquila n. -OMISSIS-, con conseguente esclusione dall'ambito di applicabilità del decreto interministeriale del 1968. A riprova, infine, della superficialità dell'istruttoria condotta, ha evidenziato il tenore letterale della prima nota di riscontro fornita dall'ANAS al dirigente comunale che aveva avanzato richiesta di chiarimenti (prot. n. -OMISSIS-), laddove viene menzionato il Comune di Pozzilli, anziché quello di Montaquila, presso il quale la pratica era in istruttoria per competenza territoriale.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Montaquila con atto di stile, insistendo per la declaratoria della inammissibilità o della infondatezza dell'appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

4. Con ordinanza n. 8857 del 27 dicembre 2019 la Sezione ha disposto un'integrazione di istruttoria, chiedendo al Comune di Montaquila di chiarire l'esatta ubicazione del terreno di cui in controversia in relazione alla vigente disciplina urbanistica, anche in relazione alla sua avvenuta inclusione o meno nella perimetrazione del centro abitato.

Con relazione a firma del responsabile dell'ufficio "Tecnico urbanistica e sisma" del Comune di Montaquila, versata in atti dal difensore dell'Ente, si è definitivamente chiarito che il lotto di terreno del signor -OMISSIS- è ubicato in località denominata "-OMISSIS-", nominativamente indicata in sede di individuazione dell'ambito territoriale disciplinato dal Programma di fabbricazione approvato con delibera del Consiglio comunale del 22 gennaio 1957. Esso tuttavia non rientra nella perimetrazione del centro abitato per come ivi declinata, né in quella delle zone "A" (destinata agli edifici ad uso abitazione) o "B" (per gli edifici industriali o commerciali), nelle quali sarebbe stato suddiviso il territorio di riferimento, per come rese visibili graficamente dalla relativa evidenziazione, rispettivamente in colore verde e arancio, nella allegata planimetria (allegato 2).

5. Da quanto sopra il Comune di Montaquila ha ritenuto di trarre conferma, ribadita nella memoria versata in atti il 7 maggio 2020, della non riconducibilità della disciplina urbanistica dei lotti in questione a quella pianificata, con conseguente applicazione delle distanze dalla fascia di rispetto stradale di cui al decreto n. 1444/1968, pertanto correttamente applicato. Preliminarmente ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'appello, in quanto non avrebbe evidenziato specifiche censure alla sentenza di primo grado; nonché per mancato coinvolgimento dell'ANAS, contraddittore necessario stante l'insistita doglianza sui contenuti della nota della stessa del 10 luglio 2007, frutto peraltro di un palese errore materiale e come tale neppure richiamata tra i presupposti del provvedimento impugnato.

6. Con atto depositato in data 19 maggio 2020, infine, l'appellante, oltre a ribadire le proprie tesi difensive, ha avanzato istanza di sospensione del presente giudizio *ex art. 77 c.p.a.* fino alla definizione del procedimento attivato con proposizione di querela di falso (pure versata in atti) presso il Tribunale di Isernia avverso i contenuti "omissivi" della relazione istruttoria del Comune, laddove nega l'applicabilità del Programma di fabbricazione ai fondi di cui è causa.

7. All'udienza del 9 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione con le modalità di cui all'art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

DIRITTO

8. Preliminarmente il Collegio rileva di dover respingere la richiesta di sospensione del processo, tenuto conto che la controversia può essere decisa indipendentemente dalla definizione del giudizio relativo alla querela di falso (art. 77, comma 2, c.p.a.).

9. Sempre in via preliminare, ritiene di dover respingere altresì entrambe le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa civica: l'appello, infatti, ripropone i motivi di doglianza del ricorso di prime cure in chiave critica rispetto alla sentenza impugnata, che non ne avrebbe adeguatamente scrutinato i risvolti in fatto e in diritto; il riferimento al parere dell'ANAS

oggetto di specifica censura, invece, proprio in quanto superato dai successivi, non ne determina in alcun modo il necessario coinvolgimento, peraltro per quanto consta mai invocato in precedenza, tanto più che nel caso di specie esso è avvenuto non in applicazione di una qualche normativa sulla ripartizione delle competenze in merito -siccome previsto, ad esempio, dall'art. 26 del Codice della Strada- bensì in forza di una scelta del Comune che, dopo aver deciso una prima volta in via del tutto autonoma, a seguito dell'insistenza della parte ha ritenuto necessario cercare l'avallo dell'Ente proprietario della strada alla propria tesi ricostruttiva, proprio in quanto non rispondente al paradigma legislativo.

10. Nel merito, l'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.

11. Punto essenziale dell'odierna controversia è l'esatta disciplina applicabile in materia di distanze dalla sede stradale dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, cd. "Nuovo Codice della Strada".

Nel caso di specie, il Comune di Montaquila, infatti, pur classificando la strada statale -OMISSIS-) sulla base delle indicazioni di cui all'art. 2 del Codice della Strada, ha poi ritenuto di dover fare applicazione della disciplina previgente, invocando il regime delle distanze previsto dalla omonima, ma strutturalmente diversa, categoria delle "strade di media importanza", egualmente denominate come "C" nella elencazione di cui all'art. 3 del decreto interministeriale n. 1444/1968. Ciò in applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 234, comma 5, del d.lgs. n. 285/1992. Da tale disposizione, infatti, emerge che l'applicabilità della disciplina recata, per quanto qui di interesse, dal combinato disposto di cui agli artt. 16 del Codice e 26 del relativo regolamento di attuazione, approvato con d.P.R. 30 dicembre 1992, n. 495, è condizionata al verificarsi del seguente duplice presupposto:

- a) la delimitazione dei centri abitati prevista dall'art. 4;
- b) la classificazione delle strade, demandata ad appositi provvedimenti attuativi dall'art. 2, comma 2, che tuttavia ne individua le tipologie sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, distinguendole in

categorie da “A” (corrispondente alle autostrade) a “F *bis*” (itinerari ciclopedonali).

Nelle more di tali adempimenti, le norme previgenti, che devono continuare a trovare applicazione, sono appunto quelle contenute nel decreto interministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, che detta le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967.

La richiamata distinzione delle strade ivi declinata all'art. 3, comma 1, *«in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche»*, non appare affatto sovrapponibile alla assai più articolata prospettazione codicistica, pur potendo casualmente coincidere la riconducibilità di alcune fattispecie concrete alla medesima tipologia nominalistica, con particolare riferimento alla “C”, corrispondente a quelle “di media importanza”, di sicuro connotata da maggior genericità di inquadramento (tanto da ricomprendere strade statali, provinciali e finanche comunali, purché di dimensioni consistenti). Senza che di tale differenza concettuale, rileva ancora la Sezione, il Comune si sia fatto minimamente carico, essendosi limitato, con un evidente salto logico argomentativo, ad utilizzare le nuove indicazioni legislative a fini classificatori, salvo poi far leva sul tratto nominalistico dell'inquadramento conseguitone (la tipologia “C”) per esportarlo nel diverso contesto declinato dalla normativa previgente, senza la minima analisi, pur semplicemente descrittiva, dello stato dei luoghi.

12. Per delineare il quadro completo della disciplina astrattamente applicabile, la Sezione ritiene necessario ricordare anche come l'art. 26 del regolamento di attuazione del Codice della Strada, laddove si versi fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice, individui quale distanza dal confine di una strada di tipo “C”, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade quella non inferiore a m. 30; distanza lineare che corrisponde esattamente a quella prevista dall'art. 4 del decreto del 1968 per

l'omonima categoria ivi individuata. Quand'anche tuttavia, come peraltro parrebbe nel caso di specie, la strada statale -OMISSIS- possa classificarsi come "C" sia ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada, cui l'Amministrazione ha inteso fare riferimento, sia ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 1404/1968, per contro neppure richiamato descrittivamente, il Comune avrebbe dovuto anche scrutinare il regime edificatorio dell'area, secondo la vigente normativa urbanistica locale. Occorre infatti precisare, rileva ancora la Sezione, come entrambe le discipline (la attuale e la previgente) si preoccupino - e non avrebbe potuto essere altrimenti - di salvaguardare l'autonomia programmatica in materia urbanistica degli enti territoriali, condizionando il rigoroso o più rigoroso regime delle distanze alla esistenza o meno di una disciplina edificatoria. In tale ottica, mentre il comma 3 del richiamato art. 26 del d.P.R. n. 495/1992, prevede, per quanto di interesse in relazione alle strade di tipologia "C", la minore distanza di m. 10 ove si versi al di fuori dei centri abitati, *«ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi»*; l'art. 1 del decreto 1° aprile 1968, n. 1404, esclude genericamente dal proprio ambito di applicabilità sia i centri abitati sia gli *« insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione »*.

13. Chiarita dunque la cornice normativa di riferimento, occorre ora calare il relativo paradigma in maniera ancora più concreta nell'esame della fattispecie in controversia.

A fronte della netta distinzione cronologica tra i due distinti regimi edificatori, rileva la Sezione come il Comune di Montaquila -in ciò seguito nell'argomentazione dal giudice di prime cure- mostri di utilizzare indebitamente concetti rivenienti dalla nuova disciplina alla ritenuta applicabilità della precedente, con ciò pretermettendo il tecnicismo giuridico che connota il quadro definitorio e programmatico declinato dal Nuovo Codice della Strada.

Accanto, infatti, alla già richiamata sovrapposizione -nel caso di specie causalmente neutra- delle definizioni tipologiche stradali, egualmente la nozione di “centro abitato” viene indifferentemente utilizzata in senso “urbanistico”, siccome tipico della normativa previgente, nonché prettamente “viabilistico”, secondo lo schema riveniente invece dal combinato disposto degli artt. 3, n. 8 e 4 del Codice, a prescindere peraltro dalle esigenze e dalle modalità di coordinamento poste in essere dalle amministrazioni territoriali per cercare di armonizzare in ambito pianificatorio concreto le relative indicazioni.

A tale riguardo, dunque, il T.A.R. per il Molise, dopo aver richiamato la definizione del Codice della Strada del “centro abitato” come *«insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine»*, identificabile in un *«raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada»*, ha ritenuto di trarre dalla mancata inclusione nello stesso, per come riveniente dal Regolamento edilizio, la cui approvazione è di gran lunga antecedente l’entrata in vigore della norma e da una non meglio precisata delibera di Giunta n. 112 del 9 aprile 1994, la correttezza dell’operato dell’Amministrazione. Con ciò omettendo di ricordare in diritto che proprio l’essere fuori dal centro abitato, quale che sia l’accezione da attribuire al relativo termine, è uno dei presupposti di applicabilità del regime delle distanze qui in discussione; laddove l’altro è l’estraneità dall’ambito operativo degli strumenti urbanistici, che al contrario possono riferirsi anche ad altre zone, oltre al centro abitato medesimo. Ma soprattutto, contraddicendo l’assunto iniziale della motivazione della medesima sentenza, che avalla l’individuazione nella mancata delimitazione del centro abitato di uno dei presupposti condizionanti la ritenuta applicabilità della previgente disciplina.

In realtà il diniego del 21 febbraio 2008 mostra di confondere anche sotto questo profilo il meccanismo di ultrattività della disciplina previgente

introdotto in via transitoria dal Codice della Strada, laddove identifica la ritenuta non rispondenza dello stato dei luoghi alle caratteristiche morfologiche del “centro abitato” di cui alla definizione codicistica, con il mancato adempimento previsto al riguardo dall’art. 4, da cui argomentare la necessità di continuare a fare riferimento al decreto del 1968: tesi che, ove avallata, implicherebbe sempre l’applicabilità della disciplina previgente al di fuori del perimetro del centro abitato, con ciò di fatto disapplicando in maniera permanente il nuovo regime delle distanze dalle strade.

14. Nel caso di specie, dunque, è incontestato tra le parti che i lotti in esame ricadano all’esterno del centro abitato di Montaquila, per come già perimetrato in senso “urbanistico” sulla base del Regolamento edilizio e del Programma di fabbricazione, ovvero successivamente (eventualmente) confermato in attuazione della sopravvenuta disciplina viabilistica; ma non è affatto provato che tali provvedimenti non si riferiscano anche ad altre zone, come tali sottratte per ciò solo al regime delle distanze di cui al decreto n. 1404/1968, giusta la richiamata declinazione del proprio ambito di operatività solo a quelle non edificabili.

Proprio la necessità di chiarire la portata di tale declinato regime urbanistico, reso confuso dalla richiamata promiscuità terminologica con particolare riferimento alla dizione di “centro abitato”, ha dunque indotto la Sezione all’incombente istruttorio di cui all’ordinanza n.-OMISSIS- Non resta pertanto che scrutinare in dettaglio tali dati, dai quali appare confermata *per tabulas* la correttezza della ricostruzione dell’appellante, diversamente da quanto affermato dalla difesa civica.

Risulta infatti definitivamente riconosciuto che l’ambito di operatività del Programma di Fabbricazione era sì il “centro abitato” di Montaquila, presumibilmente inteso all’epoca come “capoluogo” del Comune, da tenersi distinto dal territorio delle frazioni; ma anche alcune località di della frazione di -OMISSIS- tra le quali quella denominata “-OMISSIS-”, ove è ubicato il lotto di terreno del signor Iannarelli, identificato al foglio di mappa n. -

OMISSIS-, «*come riscontrabile dalle Planimetrie Catastali allegate*» (v. punto 3 della relazione del responsabile dell'ufficio "tecnico urbanistica e sisma" del Comune di Montaquila).

Né tale obiettiva circostanza, inequivocabilmente ricavabile anche dal tenore letterale del Regolamento edilizio, può essere dequotata, come traspare dall'elaborato, ponendo l'accento sugli allegati progettuali, all'interno dei quali è resa visibile con apposita colorazione un'area "A", destinata alla costruzione di edifici ad uso abitativo e una "B", per lo sviluppo industriale e commerciale, entrambe non ricomprendenti il fondo in controversia. Quand'anche, infatti, tali aree corrispondano alla perimetrazione originaria allegata agli strumenti urbanistici *de quibus*, di esse non è traccia nella parte narrativa *-rectius*, normativa- dei provvedimenti che, al contrario, ribadiscono reiteratamente e senza distinzioni di sorta l'ambito oggettivo di riferimento, ovvero le tre località di "-OMISSIS-". Costituisce infatti principio consolidato in giurisprudenza, dal quale questo Collegio non ha ragione di decampare, che in tema di urbanistica la questione relativa al contrasto tra parte grafica e parte normativa di un P.R.G. -ovvero di qualsivoglia atto di pianificazione urbanistica generale- va risolta dando prevalenza alle prescrizioni normative (cfr. *ex multis* Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 13).

Una volta riconosciuto, pertanto, che i fondi del ricorrente, la cui edificabilità è palesata anche dal certificato di destinazione urbanistica, rientrano nelle previsioni del Programma di fabbricazione del 1957 in quanto ubicati nel territorio espressamente fatto oggetto di disciplina da parte dello stesso, è evidente il venire meno del presupposto di operatività del regime di rispetto stradale di cui al decreto 1° aprile 1968, n. 1404 e la conseguente applicabilità di quello riveniente dalla medesima pianificazione urbanistica.

15. D'altro canto, rileva ancora la Sezione, nel richiedere il parere all'Ente proprietario della strada il Comune di Montaquila evidenzia la piena contraddittorietà della propria scelta ermeneutica: dopo avere, infatti, classificato la strada statale "-OMISSIS-" come di tipologia "C" ai sensi

dell'art. 2 del d.lgs. n. 285/1992, ed avere espressamente individuato il regime astrattamente applicabile nell'art. 26, comma 3, del Regolamento di attuazione del Codice medesimo, in quanto l'area "di fatto è edificabile e, per di più, ad alta vocazione commerciale" (v. il primo diniego opposto alla domanda di ampliamento con nota prot. n. -OMISSIS-), pretende di avere supporto alla propria scelta derogatoria in ragione della ritenuta pericolosità del tratto stradale di riferimento nel richiesto avallo dell'ANAS. In sintesi, è lo stesso Comune a riconoscere che nel caso di specie si verserebbe in contesto a vocazione edificatoria, salvo non volerne trarre le obiettive conseguenze in termini di regime viabilistico applicabile. Ciò è talmente vero che il primo diniego, la cui impugnativa è stata dichiarata improcedibile dal giudice di prime cure in quanto "superato" dal successivo, compulsato dalla specifica richiesta di rivalutazione della parte, trovava fondamento esclusivo sul parere negativo della Commissione edilizia, incentrato sulla descrizione delle caratteristiche di pericolosità del tratto di strada di riferimento, avuto riguardo anche ad ipotizzati ulteriori ampliamenti strutturali (lo svincolo per la nuova variante), che avrebbero "consolidato" una fascia di rispetto più ampia rispetto a quella obiettivamente riveniente dalla applicazione della normativa vigente.

A ben guardare, infine, gli stessi pareri dell'ANAS, lungi dall'entrare nel merito della specifica e concreta progettualità, riassumono la disciplina delle fasce di rispetto applicabili, richiamando, sì, la distanza di m. 30 dalle strade di tipologia "C" salvo evocare tuttavia le deroghe applicabili per le zone edificabili, siccome espressamente previsto dall'art. 26, comma 3, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

16. La fondatezza del motivo di censura di cui sopra, assorbe lo scrutinio della eccepita disparità di trattamento, peraltro espressamente riconosciuta nel provvedimento impugnato, ove tuttavia si attribuisce alle precedenti istruttorie favorevoli alla realizzazione di manufatti a distanza inferiore a m. 30 dalle strade statali la natura di "*mero errore determinato da una mancata considerazione del*

D.M. 1/04/1968 n. 1404”, tale da rendere necessario “*uniformare e correggere la condotta e le determinazioni dell'Amministrazione alla normativa vigente, non essendo tra l'altro la prassi fonte di diritto*”.

17. In conclusione, pertanto, il Collegio ritiene che l'appello debba essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per il Molise n. - OMISSIS-, debba essere accolto il ricorso di primo grado n.r.g. 120/2008 e annullato il diniego di permesso di costruire prot. n. -OMISSIS-

18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, riforma la sentenza del T.A.R. per il Molise n. - OMISSIS-ed accoglie il ricorso di primo grado n.r.g. 120/2008.

Condanna il Comune di Montaquila al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori, se dovuti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020, tenutasi con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere

Francesco Frigida, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonella Manzione

IL PRESIDENTE
Fabio Taormina

IL SEGRETARIO